ISTITUTO COMPRENSIVO ROVIGO 1
Via della Costituzione, 6 – 45100 ROVIGO – Tel. 0425/30600 Fax 0425/30726
Codice Fiscale 93027540298 – Cod. Mecc. ROIC82000Q - e-mail: roic82000q@istruzione.it
Sito web: www.icrovigo1.gov.it - PEC 1: roic82000q@pec.istruzione.it - PEC 2: icrovigo1@pec.it

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

ORGANI COLLEGIALI

Approvato dal Consiglio d'Istituto
del Comprensivo Rovigo 1
il giorno 23 Aprile 2009

ORGANI COLLEGIALI

Art. 1 Norme Generali

Le elezioni dei Consigli di Intersezione e Interclasse e Classe vengono svolte entro il mese di ottobre, in date stabilite dal Consiglio di Istituto. La nomina del Comitato di Valutazione degli insegnanti avviene nel primo Collegio Docenti di settembre. Le elezioni del Consiglio di Istituto vengono stabilite dal MIUR.
Gli Organi Collegiali della scuola sono:

- Il Consiglio d'Istituto;
- Il Collegio dei Docenti;
- I Consigli di intersezione (Scuola dell'Infanzia);
- I Consigli di interclasse (Scuola primaria);
- I Consigli di classe (Scuola secondaria di I° grado);
- Il Comitato di Valutazione degli Insegnanti.

La composizione, la durata e le competenze degli Organi Collegiali sono regolamentate dalla vigente normativa (D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche ed integrazioni).

Le disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali sono così regolamentate:

Art. 2- Modalità di convocazione e svolgimento delle sedute degli Organi Collegiali

1. La convocazione degli Organi Collegiali, dopo la calendarizzazione fatta all'inizio dell'anno degli incontri previsti, salvo casi d'urgenza, deve essere predisposta dagli organi preposti almeno cinque giorni prima della data prevista. Degli incontri non calendarizzati si propone il probabile numero e periodo, seguiranno poi le convocazioni ufficiali con le date e gli ordini del giorno.
2. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri recante gli argomenti posti all'Ordine del Giorno, il giorno, l'ora, il luogo della riunione e deve essere affissa all'albo e una copia inviata per conoscenza ai vari plessi.
3. Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.
4. Eventuali convocazioni straordinarie possono aver luogo su richiesta del Capo d'Istituto o di 1/3 dei componenti.

Art.2- Validità delle sedute

1. La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
2. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti.

3. Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione.

Art 3- Diritto di intervento

1. Tutti i membri dell'Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione.
2. Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento.
3. Se l'Organo Collegiale è presente in tutti i suoi componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti.
4. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente l'Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso OdG.

Art. 4- Mozione d'ordine

1. Prima della discussione di un argomento all'OdG, ogni membro presente alla seduta può presentare una mozione d'ordine per il non svolgimento della predetta discussione ("questione pregiudiziale") oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia rinviata ("questione sospensiva"). La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione.
2. Sulla mozione d'ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro.
3. Sull'accoglimento della mozione si pronuncia l'Organo Collegiale a maggioranza con votazione palese.
4. L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione immediata della discussione dell'argomento all'OdG al quale si riferisce.

Art. 5- Dichiarazione di voto

1. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine.

Art. 6 - Votazioni

1. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti.

2. La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone.
3. Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante il sistema delle schede segrete.
4. La votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri non si trovano in numero legale.
5. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.
7. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.
8. Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità.

Art. 7- Risoluzioni

1. I componenti gli Organi Collegiali possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi dell'organo su specifici argomenti.
2. Per dette risoluzioni valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle mozioni di cui all'art. 4.

Art. 8 - Verbalizzazione delle sedute

1. In ogni seduta dell'Organo Collegiale sarà redatto un verbale letto, approvato e firmato dal segretario e dal Presidente.
2. In caso di impossibilità alla formale approvazione del verbale, resta ferma l'esecutività delle delibere approvate in occasione della seduta dell'Organo collegiale.
3. Per ogni punto all'OdG si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli).
4. Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito.
5. Un membro dell'Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione.
6. I membri dell' Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere a cura del segretario sul verbale.

7. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito dello stesso anno scolastico.
8. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono:

- essere redatti direttamente sul registro;
- se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati e vidimati da segretario e Presidente in ogni pagina;

9. Copia del predetto verbale viene inviata ad ogni singolo membro dell'Organo Collegiale con la convocazione della seduta successiva, per quanto riguarda il Consiglio d'Istituto, mentre per gli altri organi è a disposizione in aula insegnanti ed esposti all'albo dell'Istituto.
10. Il verbale viene letto ed approvato al termine della seduta. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di tempo si approverà prima dell'inizio della seduta immediatamente successiva.
11. I verbali saranno conservati presso l'ufficio di segreteria dell'Istituto Comprensivo.

Art. 9 - Surroga di membri cessati

1. Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto dell'art.22 del D.P.R. 416/74.
2. Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico.
3. I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio.

Art. 10- Decadenza

1. I membri dell'Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi.
2. Spetta all'Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.

Art. 11- Dimissioni

1. I componenti eletti dell'Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all'Organo Collegiale.
2. L'Organo Collegiale prende atto delle dimissioni.
3. In prima istanza, l'Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito.

4. Una volta che l'Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili.
5. Il membro dimissionario, fino al momento della presa d'atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell'Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l'Organo Collegiale medesimo.

Art. 12- Coordinamento delle attività degli organi collegiali

1. Le attività dei vari Organi Collegiali devono essere coordinate tra loro in un reciproco rapporto d'interdipendenza e collaborazione. Tale principio comporta per ciascun Organo Collegiale:

    a) Il dovere di formulare le proposte ed esprimere i pareri di propria competenza;
    b) Il diritto di essere consultato per decisioni e delibere di carattere generale ed affrontati problemi specifici inerenti alla scuola.

Art. 13 - Regolamento di funzionamento del Consiglio d'Istituto

Il Consiglio d'Istituto trova la sua definizione normativa nel D.L.n°297 del 16 aprile 1994 – *Testo unico delle disposizioni vigenti in materia d'Istruzione* - ed osserva le norme contenute nel Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 *Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"* nonché del decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".*

1. Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i Rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente.
2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto, sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti il Consiglio.
3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. Il Consiglio può anche deliberare di eleggere un vicepresidente con le stesse modalità previste per la elezione del Presidente.
4. Il Consiglio elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva, presieduta dal Dirigente Scolastico e composta da un Rappresentante dei Docenti, del Personale ATA, due genitori. Membro di diritto della Giunta Esecutiva è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi che funge anche da verbalizzatore.
5. I consiglieri nella discussione degli affari hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche , rilievi e censure, ma esse devono riguardare atteggiamenti,

opinioni escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di chicchessia, senza usare parole sconvenienti e senza degenerare nella discussione.

6. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti, il presidente lo richiama nominandolo. Dopo 3 richiami il Consigliere viene allontanato dall'aula.
7. I consiglieri intervengono seduti al loro posto e parlano rivolti al Presidente. Debbono essere evitate le discussioni e i dialoghi tra i Consiglieri. A nessuno è permesso di interrompere chi sta parlando. Ogni intervento deve riguardare la proposta in discussione.
8. A conclusione di ogni seduta del CdI, singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell'ordine del giorno della riunione successiva.
9. Il CdI può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può inoltre costituire commissioni.
10. Il CdI, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.
11. Delle commissioni nominate dal CdI possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola.
12. Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal CdI; svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall'Organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale.
13. Le funzioni principali ad esso attribuite sono le seguenti:
    - approvazione del Piano dell'offerta formativa delle scuole dell'Istituto Comprensivo;
    - approvazione del Programma annuale e relative modifiche, o variazioni;
    - approvazione del Conto consuntivo;
    - adozione Regolamento e Carta dei Servizi, riguardanti il funzionamento delle scuole e dell'ufficio della segreteria;
    - deliberazione calendario e orari delle scuole;
    - promozione contatti con altre scuole ed istituzioni.
14. L'attività negoziale compete al Dirigente scolastico. Il Consiglio di Istituto stabilisce i criteri di indirizzo ai sensi del D.I. n° 44 dell' 1/2/2001.
15. La pubblicità degli atti del Consiglio d' Istituto avviene mediante affissione, nell'apposito albo di Istituto, della copia degli atti deliberativi, sottoscritti ed autenticati dal segretario del Consiglio. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di 8 giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia delle deliberazioni deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni.

16. Di ogni seduta viene redatto il verbale su apposito registro del Consiglio di Istituto, sottoscritto dal segretario e dal presidente.
17. I verbali e tutti gli altri scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'Istituto, per lo stesso periodo; sono a disposizione di chiunque ne faccia richiesta motivata.
18. La copia delle deliberazioni da affiggere all'albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal segretario del Consiglio; il dirigente ne dispone l'affissione immediata ed attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione.
19. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta degli interessati.
20. Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per iscritto le giustificazioni dell'assenza.
21. Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal CdI con votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica. Ogni consigliere giustifica le sue assenze attraverso la Segreteria della scuola, al Presidente del CdI.

Art.14 - Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto

1. Il CdI nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta da un docente, un componente degli ATA, due genitori, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto.
2. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'Istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa.
3. La Giunta esecutiva prepara i lavori del CdI, predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri almeno due giorni prima della seduta del Consiglio.

Art 15 - Regolamento di funzionamento del Collegio Docenti

1. Il Collegio Docenti è composto da tutti i docenti dell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.
2. Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
3. Il Collegio dei docenti nel piano annuale delle attività individua il numero di Collegi dei Docenti da svolgersi nel corso dell'anno scolastico che comunque dovranno essere convocati almeno ogni quadrimestre.

4. Svolge le seguenti funzioni:
    - ha potere deliberante in materia di funzionamento educativo-didattico: in particolare elabora il Piano dell'Offerta Formativa, la programmazione educativa, le modalità di valutazione interne all'Istituto, i progetti d'Istituto, il piano di aggiornamento, il piano di integrazione degli alunni certificati;
    - formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d'Istituto.
5. Il Collegio dei Docenti è convocato dal Dirigente scolastico che, nella convocazione, indica data, orario e ordine del giorno. La convocazione deve pervenire 5 giorni prima della data fissata per l'incontro.
6. Il Collegio dei Docenti, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.
7. Delle commissioni nominate dal Collegio dei Docenti possono far parte i membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le commissioni eleggono un Referente. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all'oggetto per il quale sono state nominate.
8. Le riunioni del Collegio dei Docenti hanno luogo in via ordinaria presso l'Aula Magna in orario non coincidente con le lezioni.
9. Nel caso l'ordine del giorno non venisse esaurito nel tempo previsto, il Collegio dei Docenti, a deliberazione della maggioranza, decide se procrastinare l'orario di chiusura della seduta o aggiornarsi ad altra data.
10. I docenti in servizio hanno l'obbligo di partecipare al Collegio dei Docenti e, in caso di assenza, devono preavvertire la segreteria e produrre apposita giustificazione nei termini previsti dalle norme sui congedi o assenze del Personale.
11. Il verbale viene redatto da un docente collaboratore del Dirigente scolastico, su apposito registro.
12. Nella seduta successiva il verbale, già depositato per la lettura presso la sala insegnanti, viene posto all'approvazione dell'assemblea. Se un docente lo richiede si procede alla lettura integrale del verbale o per le parti per le quali egli richiede modifiche o rettifiche. Ove nessuno si pronunci, il verbale si intende approvato all'unanimità.
13. Se un docente intende proporre modificazioni o integrazioni al verbale deve farlo formulando i termini esatti, per iscritto, di quanto intende sia modificato in riferimento a proprie dichiarazioni. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammissibile rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'affare.

14. Se la richiesta di rettifica riguarda una deliberazione o si riferisce ad evidenti mancanze od errori nella verbalizzazione, il Dirigente Scolastico interpella il Collegio per conoscere se vi sono opposizioni alla rettifica e procede alla eventuale approvazione da parte del Collegio.
15. Delle proposte di rettifica accolte ed approvate si prende atto nel verbale della seduta in corso e della modifica se ne fa richiamo con annotazione in calce o a margine del verbale della seduta cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dal Dirigente Scolastico e portano l'indicazione della data della seduta nella quale sono state approvate.
16. I verbali e i relativi allegati sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'Istituto, per tutto il corso dell'anno scolastico e sono a disposizione di chiunque ne faccia richiesta motivata.
17. La copia delle deliberazioni da affiggere all'albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal segretario del Collegio; il Dirigente invia nei vari plessi copia del verbale per la condivisione.

Art.16-Regolamento di funzionamento del Consiglio di Intersezione e Interclasse/Classe

Il Consiglio di Intersezione, riguardante la Scuola d'Infanzia e Interclasse per la Scuola Primaria è costituito, oltre che dalle docenti, da un rappresentante dei genitori per ciascuna classe/sezione del plesso.
Il Consiglio di classe riguardante la Scuola Secondaria di Primo Grado, è costituito, oltre che da tutti i docenti fino a 4 rappresentanti dei genitori.
Il Consiglio di Classe/Interclasse si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano delle Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.
Funzioni:

- formula proposte in ordine all'azione educativa e didattica (tra cui progetti, visite guidate, viaggi di istruzione) al Collegio Docenti e al Consiglio di Istituto;
- agevola ed estende i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni;
- può rendersi disponibile a raccogliere fondi per le uscite/visite guidate e a depositarli nel c/c della Scuola;
- esprime un parere sui libri da adottare;
- realizza il coordinamento didattico e i rapporti interdisciplinari (con la sola componente docente);
- verifica periodicamente l'attività didattica.

Il Consiglio è convocato dal Dirigente Scolastico. E' presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente suo delegato.

Il processo verbale viene redatto da un docente che svolge la funzione di segretario, scelto dal Dirigente Scolastico.
Le riunioni del Consiglio devono essere coordinate, meglio se non coincidenti, con quelle degli altri organi collegiali.
Le riunioni dei Consigli di Interclasse/Intersezione vengono convocati tre volte all'anno.
Le riunioni dei Consigli di Classe avvengono generalmente con cadenza mensile e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Art 17 - Regolamento di funzionamento del Comitato di valutazione del servizio dei docenti

Il Comitato di valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico:

- in periodi programmati per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell'art. 448 del D.L.vo n. 297/94, per un periodo non superiore all'ultimo triennio;
- alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi degli artt. 438, 439 e 440 del D.L.vo n. 297/94;
- ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Art 18 - Regolamento di funzionamento delle Assemblee di classe o di plesso

In via normale, le assemblee dei genitori vengono convocate dai team docenti, sulla base di quanto di seguito indicato:

- *assemblea dei genitori di classe:* serve ad affrontare le questioni di carattere generale relativi alla classe (strategie relative all'apprendimento, al metodo di studio, ai rapporti interpersonali, metodi educativi, gestione dei compiti…). Ne è prevista una all'inizio dell'anno per la presentazione della progettazione educativo-didattica e del contratto formativo.
- *Assemblea dei genitori di plesso (o di alcune classi):* è utile per affrontare tematiche di rilevanza generale, come l'organizzazione complessiva delle attività, l'elaborazione del curricolo locale, finalità e stili educativi.
- *Colloqui individuali:* a dicembre e ad aprile, in orario pomeridiano, sono convocati tutti i genitori per i colloqui generali individuali della scuola primaria e secondaria di Primo grado, e a giugno per i genitori della Scuola dell'Infanzia. Settimanalmente sono inoltre previsti, in caso di necessità, colloqui a livello di team o di singolo docente; ogni plesso, all'inizio dell'anno scolastico, comunica alle famiglie gli orari di ricevimento.

Inoltre i genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, per sezione-classe o per plesso. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interserzione/Interclasse/Classe possono esprimere un comitato dei genitori dell'Istituto. L'assemblea può essere convocata, in via normale, dai rappresentanti di Interserzione/Interclasse/Classe o dalla maggioranza del comitato, inoltrando richiesta scritta al Dirigente Scolastico che l'autorizza, dopo aver sentito la

Giunta Esecutiva. All'assemblea di sezione/classe/istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e i docenti rispettivamente della sezione, classe o istituto.